



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg. Data 01-03-2015	Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
-----------------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di marzo alle ore 09:55 nella sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARINUCCI LUCIANO	P	FEDERICO MIRELLA	P
DI CLEMENTE GIORGIO	P	DI PALMA FEDERICO	P
CACCIAGRANO PAOLO	P	TUMINI NICOLA	P
BRONZINO MASSIMILIANO	P	CHIACCHIARETTA EZIO	P
FERAGALLI ALESSANDRO	P	MARTELLI EFREM	P
CACCIAGRANO MARCO	P	FERRANTE ENZO	P
CHIACCHIARETTA ALESSIA	P	GAGLIARDI FRANCO	A
FEDERICO GABRIELLA	P	FERRAIOLI ROBERTO	P
CICELLINI ROSARIO	P		

Assegnati	n. 17
In carica	n. 17

Presenti n.	16
Assenti n.	1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- ❖ Presiede il Consigliere TUMINI NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE.
- ❖ Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE.
- ❖ La seduta è pubblica.
- ❖ Nomina scrutatori i seguenti consiglieri
- ❖ Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Alle ore 14:50 esce il Consigliere Federico Mirella, presenti n. 15.

Alle ore 15:10 esce il Consigliere Paolo Cacciagrano, presenti in aula n. 14 consiglieri.

Il Consigliere Cicellini Rosario propone di emendare:

L'art. 67 aggiungendo il comma 5 con il seguente periodo:” *Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo ai fini TASF*”.

Il Consiglio Comunale

Presenti e votanti n. 14, con voti favorevoli n. 14 espressi all'unanimità, approva l'emendamento proposto dal Consigliere Cicellini Rosario all'art. 67 della proposta di regolamento

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VALUTATA l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni;

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"*

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il regolamento comunale I.U.C. allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 24 dicembre 2014, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 301 del 30-12-2014 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

ACQUISITI i favorevoli pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Settore I – Affari Finanziari e Tributi;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, prot. N. 2931/2015, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RICHIAMATE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 01-03-2015 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come da registrazione allegata;

Presenti e votanti n. 14, con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 2 (Chiacchiaretta Ezio e Ferrante);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il "Regolamento comunale, così come emendato all'art. 67, per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
4. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia inserita nel sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge;
5. **DI DARE ATTO** che il Regolamento Comunale precedente ed ogni altra disposizione regolamentare ad esso connessa cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente;

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

IL PRESIDENTE
f.to TUMINI NICOLA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ❖ che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 13-04-2015 al 28-04-2015 come previsto dall'art. 124, c.1 del D.Lgvo n. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

- ❖ che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 24-04-2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3 D.lgvo n. 267/00).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

E' copia conforme all'originale

Li,13 APR. 2015.



Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvia De Leonardis

Punto n. 3 all'ordine del giorno:

“Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC”

PRESIDENTE

Allora passiamo al terzo punto all'ordine del giorno:

Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC.

Allora, Mirella Federico e esce dal Consiglio comunale. Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC, illustra la delibera il consigliere Rosario Cicellini. Prego.

CICELLINI ROSARIO

Grazie Presidente. Allora, parliamo qui di regolamento della IUC. La IUC è stata prevista dalla legge di stabilità per l'anno 2014 e poi è stata prorogata anche per quest'anno. Quello che andiamo qui ad approvare è un regolamento per l'applicazione dell'imposta unica appunto IUC, imposta unica comunale, che si articola in due componenti, una componente patrimoniale costituita dall' IMU e una componente per i servizi costituita dalla TASI e un'altra dalla TARI. Sono state previste diverse cose in questo regolamento tra i quali la dilazione per le sospensioni di pagamento dovute... che su richiesta dell'interessato in stato di temporanea difficoltà finanziaria non può assolvere l'obbligazione finanziaria e quindi può ottenere una dilazione del pagamento. E andiamo a vedere uno a uno tutte queste imposte. Allora la prima è l'IMU, prese il posto del tributo e il possesso di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli. Per quanto riguarda l'IMU è stata ben specificata che alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione del legale annullamento o scioglimento per gli effetti civili, chi paga è soltanto il coniuge assegnatario e questo poi verrà successivamente ribadito per quanto riguarda la TASI.

(intervento fuori microfono)

CICELLINI ROSARIO

allora, due si separano, il giudice assegna l'immobile al coniuge che praticamente va a vivere in quell'immobile è quello che pagherà soltanto la TASI... non paga come seconda casa, esatto. Va bene? Mettiamo una postilla nella TASI dove lo chiariamo ancora di più. Va bene? Sono state poi introdotte alcune agevolazioni a favore di immobili strumentali, quindi negozi e laboratori artigianali utilizzati dalle imprese, poi ci sono alcune agevolazioni anche sulle aree edificabili nella misura del 50 per cento e del 20 per cento a seconda se sta o meno nel piano regolatore. Dopodiché sono stati esentati i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Quindi, tutti questi immobili invenduti, diciamo così, le imprese costruttrici non ci pagheranno l'IMU a patto che non siano però locati. Poi ripeto, c'è sempre quella benedetta riserva a favore dello Stato di cui parlavano sia l'Assessore Bronzino, sia l'Assessore Ferragalli cioè che lo Stato ha vocato a se sugli immobili di categoria D, per intenderci quelli commerciali, i grossi centri commerciali dove in realtà veniva il grosso gettito per questo comune, in realtà adesso lo stato ha vocato a se, il 7... la percentuale più alta, il 7.6 lasciando in pratica soltanto lo 0.3 a questo comune... quasi 800 mila euro. Poi abbiamo la seconda parte, la TARI, in pratica... che serve come copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, rifiuti quindi sia urbani, sia speciali e ci sono anche qui previste delle... molte riduzioni che mi piaceva... eccole qui, le agevolazioni. Allora, qui abbiamo adottato tutta una serie di agevolazioni a favore delle fasce meno abbienti, ad esempio ci sta per i nuclei familiari con situazioni economica equivalente a ISEE calcolata che non sia... inferiore a 7 mila euro... il cui capo famiglia risulta disoccupato, abbiamo la riduzione del 20 per cento. Un'altra è dato con i nuclei familiari con situazione economica equivalente calcolata in base a ISEE che non sia inferiore a 7 mila euro, in cui il capofamiglia sia ultra sessantacinquenne una riduzione del 20 per cento. I nuclei familiari dove ci sia un disoccupato e riduzione del 50 per cento, i nuclei familiari composti da giovani coppie riduzione del 20 per cento e così via tutta una serie di agevolazioni. Per quanto riguarda poi la TASI c'è una piccola postilla da mettere all'articolo 67 per meglio specificare effettivamente che non è dovuta da parte del coniuge che si è separato ma è dovuta soltanto da parte del coniuge assegnatario. Poi abbiamo la TASI che attualmente si paga in questo comune soltanto

sull'abitazione principale e sulle pertinenze. Per il momento avrei finito con l'esposizione del regolamento. Grazie.

PRESIDENTE

Allora, invito i Consiglieri a prendere i loro posti nel tavolo. No, ancora si vota. Chi vuole fare l'intervento? La parola Consigliere Ezio Chiacchiaretta. Ricordo che siccome è un regolamento il tempo previsto è per 20 minuti.

CHIACCHIARETTA EZIO

Allora, faccio una considerazione di natura pratica perché voglio dare atto che quando ci sta un amministratore che lavora guardando solamente all'attività di amministratore da cui ha avuto mandato dal popolo, devo dire che è da ammirare e quindi sotto questo aspetto voglio elogiare il comportamento del Consigliere Cicellini perché sempre puntuale nelle sue illustrazioni e devo dire che ho ascoltato la sua relazione anche su alcuni vantaggi per la collettività rispetto a iniziative intraprese e quindi da questo punto di vista noto con piacere che per esempio alcune sollecitazioni che sono venute da questa posizione che come vedete poi alla fin fine non è priva di contenuti ma se andate a rileggere gli interventi fatti in questi anni, di queste sollecitazioni ne ha fatte tante e portano oggi dei frutti come quella della riduzione dell'IMU a chi ha gli appartamenti invenduti, le fasce meno abbienti eccetera eccetera. Sul discorso IMU il minore gettito, quindi minore introito fatto rispetto a un'appropriazione da parte dello Stato rispetto a una categoria che sicuramente ci penalizza perché era una categoria molto diffusa nel nostro territorio, però bisogna dire dall'altro canto che nel frattempo il governo Monti aveva emesso un provvedimento che era propedeutico a questo tipo di iniziativa e cioè "alzo tutte le rendite catastali di altre categorie fino al 60 per cento", perché preparo il campo poi a venire dai comuni e dice: "Beh, adesso ridatemi tutte le categorie D fino al 7 per mille". Quindi, come dire, hanno pensato a livello centrale di fare una specie di compensazione tra il maggiore introito che aveva dato la possibilità di fare ai comuni con tutte le categorie dalla A alla C per poi riprenderselo con la categoria D, quindi bisogna essere... dare atto di questo tipo di comportamento a livello di governo centrale. Quindi, di questa cosa noi avevamo già disquisito ed era un ragionamento di tipo tecnico che io spesso ho affermato in questo Consiglio comunale e che oggi viene a galla anche alla luce delle considerazioni fatte da Cicellini. Allora, su questo regolamento io ho fatto la mia considerazione sul lavoro svolto e anche sulla tipologia di presentazione fatta, poi invece passo alla mia analisi politica e dico che alla fine purtroppo e dico purtroppo, perché quando il lavoro a volte va premiato bisogna dare una valutazione politica e quindi con quest'amministrazione che si pone in questi termini nei confronti di persone che hanno un ruolo, una rappresentanza, un'appartenenza in questo paese, questo ruolo di prepotenza di questi amministratori nei confronti di chi rappresenta almeno una parte e forse anche la metà di questo paese non può che ricevere sicuramente delle porte in faccia perché la presunzione è talmente così elevata che alla fine purtroppo si riverbera sugli atti che sono propedeutici ad un bilancio che così come si sta impostando anche il discorso della nuova società non sarà condivisibile e quindi il mio voto sarà contrario per questi motivi e ho voluto fare la premessa perché invece il lavoro preparatorio è fatto da persone che sicuramente meritano nel lavoro e per la dignità che rappresentano.

(intervento fuori microfono)

PRESIDENTE

Allora, Consigliere Cicellini se lei vuole presentare un emendamento all'articolo 67 lo votiamo.

CICELLINI ROSARIO

Ma in realtà non è un emendamento, è soltanto un'ulteriore chiarimento. Perché in pratica che è successo?

PRESIDENTE

Però nell'ambito di questo Consiglio, qualora si faccia un chiarimento per qualsiasi dicitura espressa sulla delibera bisogna presentare un emendamento.

CICELLINI ROSARIO

Sì, però lasciami dire perché è stata fatta questa modifica. Cioè, non è una modifica in realtà è sempre stata così, tant'è vero che nell'IMU tra i soggetti passivi non c'è il coniuge non assegnatario. Quando era stata posta la domanda al MEF cioè al Ministero dell'economia e finanze, in realtà c'era stato un chiarimento da parte del MEF dove ancora di più si ribadiva che il coniuge non assegnatario non doveva pagare la TASI, poiché in realtà qui in effetti non è stato messo, comunque proporrei di votare soltanto questa modifica a maggior chiarimento appunto.

PRESIDENTE

Sì, comunque bisogna votarlo sempre come emendamento verbale. Va bene?

CICELLINI ROSARIO

Sì, va bene.

PRESIDENTE

Quindi, lo prendiamo in considerazione. Ci sono altri interventi in merito? Interviene il Consigliere Ferraioli.

FERRAIOLI

Brevissimo intervento perché credo che sia stato fatto un buon lavoro su questo regolamento che mi trova... mi trova d'accordo, solo volevo alcuni chiarimenti, forse un chiarimento sotto l'aspetto tecnico già acclarato il fatto che una percentuale per quanto riguarda le zone D vanno allo Stato, quindi mi pare della misura del 7.60, e quindi per un mancato introito da parte dell'ente comunale di quasi 800 mila euro. Per quanto riguarda poi il discorso dei capannoni che rimangono invenduti, ci sarà anche qui un mancato gettito da parte... perché c'è l'esenzione mi pare di aver capito... già preventivato, perfetto. Grazie.

PRESIDENTE

Dopo lo votiamo quando abbiamo finito gli interventi Consigliere Cicellini. Ci sono altri interventi in merito alla delibera? Allora, proponga verbalmente l'emendamento e a quale punto si riferisce, così ne prendiamo atto e votiamo l'emendamento.

CICELLINI ROSARIO

All'articolo 67 quando parla di soggetti passivi della TASI bisognerebbe soltanto aggiungere che: " nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice per separazione, il coniuge assegnatario, il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo ai fini della TASI". E' uno specifico, è solo uno specifico. Articolo 67, aggiungiamo un comma, sono diversi comma e aggiungiamo un comma.

PRESIDENTE

Quindi, aggiungiamo il comma 5 all'articolo 67.

CICELLINI ROSARIO

Il comma 5, sì, esattamente. Va bene. Come lo formuliamo? In questo caso qui "nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è il solo soggetto passivo ai fini della TASI".

PRESIDENTE

E' uscito dall'aula del Consiglio...

CICELLINI ROSARIO

Ai fini della TASI, sì, sull'immobile dove... perché c'è un diritto di abitazione. E' il coniuge assegnatario il solo soggetto passivo ai fini TASI. Tagliamo la testa al toro, cioè il coniuge assegnatario è l'unico soggetto passivo ai fini della TASI.

(intervento fuori microfono)

CICELLINI ROSARIO

In pratica su quella casa prima che succedeva? Che pagava la TASI la pagava il... invece adesso la paga soltanto la persona...

PRESIDENTE

Allora, faccio notare a questo Consiglio che è uscito dall'aula il Consigliere Paolo Cacciagrano. Nel contesto mettiamo a votazione l'emendamento presentato verbalmente dal Consigliere Cicellini. Allora, mettiamo votazione l'emendamento:

Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuiti: 0

Il Consiglio approva.

Adesso votiamo una delibera del consiglio comunale 5 del 10.02.2015 emendata: approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC.

Favorevoli: 12
Contrari: 2
Astenuiti: 0